



### Verità e Giustizia omaggio al Diritto

Vincenzo Cuffaro



Invitato a condividere le suggestioni che nascono dalla lettura dei testi raccolti dalla intelligente e felice intuizione dei due curatori come ‘omaggio a Leonardo Sciascia’ ho pensato che sarebbe stato presuntuoso, ma prima ancora noioso, provare a ripercorrere i raffinati itinerari di lettura proposti nei vari saggi che compongono il volume, in ciascuno dei quali si instaura, muovendo dalla trama dei racconti, una sorta di dialogo personale con Sciascia e si mette a fuoco, con diverse sensibilità, il senso di giustizia che ne permea le pagine.

Ho allora tentato di seguire un itinerario in parte diverso e in qualche modo personale, sollecitato dalle tre parole diritto verità giustizia che danno titolo alla raccolta dei testi.

Nel titolo le tre parole non sono separate dalla virgola e non credo si tratti di una carenza grammaticale ma di una scelta precisa, là dove la giustapposizione sintattica dei tre lemmi, ciascuno dei quali è portatore di autonomo significato, esprime plasticamente l’idea della loro necessaria interrelazione, in quanto ciascuno non può essere inteso senza l’altro, essendo l’uno all’altro correlato.

Diritto verità giustizia sono parole nette, dense di significato, parole impegnative, alle quali i giuristi hanno dedicato innumerevoli pagine; parole che ricorrono costantemente nelle diverse analisi svolte nei saggi che compongono il volume.

Tali parole ricorrono anche in un altro breve testo di Sciascia, il racconto ‘*Dalla parte degli infedeli*’ cui sono particolarmente affezionato per i motivi personali che poi esporrò e che ne hanno reso più partecipe la lettura.

La narrazione non è frutto della fantasia dell’autore, bensì magistrale ricostruzione di una vicenda reale tratta dai documenti e dalla cronaca.

La vicenda è quella del vescovo di Patti, monsignor Ficarra, e della ‘persecuzione’ della quale è vittima per un non breve arco di tempo dell’immediato dopoguerra, dal 1948 al 1957, per indurlo ad abbandonare la diocesi; persecuzione determinata da un suo atteggiamento che gli esponenti locali e poi le autorità ecclesiastiche ritengono troppo tiepido nei confronti di forze politiche che si oppongono alla Democrazia Cristiana.

Nel racconto non vi è l’analisi del potere mafioso oppure del potere dello Stato come accade per altri scritti, ma cronaca di un altro potere, espressione di un altro ordinamento. Sì, la storia della quale Sciascia rende partecipi è storia del potere ecclesiastico, anzi

la storia di come la gerarchia ecclesiastica, nella persona del cardinale che sovrintende la Sacra congregazione concistoriale, esercita tale potere e di quali strumenti si avvale per raggiungere il risultato. È la cronaca di una vessazione condotta con lo stile proprio della Curia romana, affidato a documenti epistolari redatti con un linguaggio del quale l'acuta e affascinante analisi di Sciascia vale a disvelare il significato recondito, diretto ad ottenere l'abbandono volontario della diocesi.

Ma a tale vessazione monsignor Ficarra oppone un atteggiamento gandhiano di resistenza passiva e resiste per una ragione precisa: “se, così e semplicemente, gli avessero chiesto di dimettersi dalla diocesi di Patti, c'è da credere si sarebbe dimesso in silenziosa obbedienza”, mentre ha difficoltà ad accondiscendere alla richiesta formulata in modo indiretto e ciò in quanto monsignor Ficarra “crede ... nel Dio della verità, nel Dio della giustizia”.

Emergono così anche in queste pagine di Sciascia i due lemmi ‘verità’ e ‘giustizia’ che ricorrono nel titolo e nei saggi raccolti nel volume, legandosi così in un ideale *fil rouge* alle più acute analisi svolte nei singoli saggi; ‘verità’ e ‘giustizia’ – parole o meglio idee che nel ‘diritto’ dovrebbe trovare la propria sintesi – che forse appartengano all'animo isolano, come una sorta di reazione fisiologica alle prevaricazioni che la terra siciliana ha subito per secoli.

Sciascia espone una cronaca reale e scrive di persone reali che sono in diverso modo coinvolte nella vicenda di monsignor Ficarra. Tra queste, monsignor Peruzzo, vescovo di Agrigento, che “amichevole e spregiudicatamente” lo avverte: “Secondo il mio giudizio, la S. C. Concistoriale è venuta nella decisione di togliere l'Eccellenza Vostra da Patti. Non discuto le ragioni del provvedimento, constato solo il fatto”.

Passando dalla narrazione al dialogo con il lettore, Sciascia ricorda di avere conosciuto personalmente monsignor Peruzzo “lo ricordo, monsignor Peruzzo, nelle visite pastorali a Racalmuto, e specialmente in quella in cui mi diede la cresima”. Ecco, dando ora conto di quanto prima dicevo, è questo il legame personale al racconto perché anch'io, negli anni dell'infanzia, ho conosciuto monsignor Peruzzo in occasione della cresima e questa circostanza sin dalla prima lettura mi ha fatto sentire in qualche modo coinvolto nella narrazione.

Ma i ricordi chiamano i ricordi – del resto, proprio il racconto di Sciascia inaugurò nel 1979 la fortunata Collana intitolata appunto ‘La memoria’ – e quindi vorrei (continuare a) ricordare che ‘Verità’ e ‘Giustizia’ emergono prepotentemente dalla trama di un'altra storia, anch'essa reale come quella di monsignor Ficarra ed anch'essa riguardante un'altra persona che ho avuto la ventura di conoscere, in una vicenda, che forse avrebbe suscitato l'interesse di Sciascia, compendiate in un libro di assai limitata diffusione: ‘Un delitto giudiziario. Il caso Spanò’.

Il libro – che ha quale tragico antefatto un omicidio per rapina avvenuto in Sicilia nel 1945, del quale Antonino Spanò viene ritenuto responsabile e condannato all'ergastolo nel 1947 – è la cronaca di quanto accaduto vent'anni dopo (e non è un vezzo letterario: la sentenza di Corte d'Assise è del maggio 1947, l'istanza di revisione che riapre il processo è del luglio 1965), quando viene intrapresa una battaglia in carta bollata per denunciare l'errore giudiziario ed ottenere la revisione del processo sino al definitivo riconoscimento

to di innocenza. La narrazione di questa vicenda giudiziaria è affidata alla riproduzione degli atti del processo che recano la firma del difensore formale Tullio Triflò ma che in effetti, come chiarito dallo stesso nelle pagine introduttive, sono opera di un 'difensore fantasma': Nino Damiano, un imprenditore che prende a cuore la tragedia dell'innocente e la conduce spinto dalla "amarezza di quanti amano la Giustizia e la Verità".

Ecco, nelle accorate 'arringhe', come vengono denominate nel libro gli scritti difensivi predisposti dal difensore fantasma, è ricorrente, verrebbe fatto di osservare quasi ossessivamente, il riferimento alla verità ed alla giustizia. Verità e giustizia sono infatti invocate con una certa dose di retorica a conclusione di ciascun atto e tuttavia, in un testo che non ha certo le preziosità stilistiche di Sciascia, restituiscono, a conferma di quanto prima osservato, l'immagine di quella sorta di propensione dello spirito propria dei siciliani.

La catena dei ricordi potrebbe fermarsi qui nel riferimento ad una vicenda di esclusiva rilevanza penale se non fosse che Nino Damiano è stato protagonista di altre due e ormai risalenti vicende giudiziarie, proprio in relazione alle quali ebbi occasione di conoscerlo personalmente, che hanno invece diretta attinenza con l'esperienza civilistica e che a chiusura del mio intervento mi sembra utile richiamare brevemente.

La prima vicenda giudiziaria concerne una questione in apparenza processuale in ordine alla motivazione dei lodi arbitrali resi da un organismo arbitrale estero ed al rilievo da assegnare alla Convenzione sull'arbitrato mercantile transnazionale ratificata in Italia dalla legge n. 418/1970 in relazione alla delibazione del lodo estero in esecuzione della Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, anch'essa ratificata in Italia. La cassazione, nella sentenza 8 febbraio 1982, n. 722 (in *Foro it.* 1982, I, 2285) affronta e risolve la questione della delibabilità dando risalto non alla nazionalità dell'arbitro (cioè all'appartenenza di questo ad uno Stato che non abbia ratificato la Convenzione) quanto a quella dei contraenti tra i quali si svolge l'arbitrato mercantile, ed al riguardo enuncia in termini chiari la rilevanza da assegnare alla *lex mercatoria*, con una decisione che sarà poi costantemente richiamata negli studi sulla teoria della pluralità delle fonti del diritto.

Il secondo episodio giurisprudenziale riguarda la rilevanza dell'abuso del diritto. La vicenda è quella di due imprenditori, operanti entrambi nel settore della vendita dello zucchero, che costituiscono una società paritetica per l'esercizio in comune della medesima attività di distribuzione già svolta singolarmente e, contestualmente, stipulano con la nuova società contratti di fornitura della materia prima. Nei contratti di fornitura è previsto il diritto di recesso e così, pochi mesi dopo la costituzione della società, uno dei due imprenditori esercita il recesso interrompendo la fornitura.

La reazione di uno dei due imprenditori (che, si sarà capito, era appunto Nino Damiano) arriva in cassazione che, nella sentenza 16 ottobre 2003, n. 15482 (in *Giur. It.*, 2004, 2064), afferma «*in relazione ad una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un'unica operazione economica ... la corrispondenza a buona fede dell'esercizio del diritto, di recesso, contrattualmente previsto, nella specie per il contratto di fornitura, deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se il recesso sia stato esercitato o meno secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di recare all'altra par-*

*te, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni». Dunque, l'esplicita enunciazione del principio sull'abuso del diritto nei termini che saranno poi riaffermati qualche anno dopo dalla cassazione nell'assai noto 'caso Renault' (Cass., 18 settembre 2009, n. 20106).*

Dicevo, dietro entrambi i giudizi c'era l'imprenditore Damiano che si era battuto per far valere ciò che riteneva essere il proprio diritto, ma rispetto ad entrambi questi giudizi mi piace pensare che ciò che spinse Damiano ad intraprenderli non fu solo una ragione economica ma prima ancora quella medesima pulsione alla ricerca della verità e della giustizia che lo aveva visto farsi promotore del processo Spanò.

Ed allora, i necessariamente brevi richiami a questi episodi giurisprudenziali mi sembra valgano non solo a dar conto dei motivi della giustapposizione di altre storie a quella esposta magistralmente da Sciascia nel racconto dal quale ha preso il via la mia ben più approssimativa esposizione, ma soprattutto a chiarire, a mo' di conclusione, come il tema della ricerca della verità e prima ancora dell'affermazione della giustizia non possa essere disgiunto da quello del diritto in misura tale che proiettato nel campo civilistico disvela affascinanti scenari.